

## CODICE CIVILE

### Libro I - Delle persone e della famiglia Titolo X - Della tutela e dell'emancipazione

#### **Art. 361 Provvedimenti urgenti.**

Prima che il tutore o il protutore abbia assunto le proprie funzioni, spetta al giudice tutelare di dare, sia d'ufficio sia su richiesta del pubblico ministero, di un parente o di un affine del minore, i provvedimenti urgenti che possono occorrere per la cura del minore o per conservare e amministrare il patrimonio. Il giudice può procedere, occorrendo, all'apposizione dei sigilli, nonostante qualsiasi dispensa.